



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 385 del 2013, proposto da:
Gruppo Illiria s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avv. Andrea Cudini, domiciliato presso la segreteria del Tribunale ai
sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

contro

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
Commerciali e Turistici "Elena Cornaro", in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Venezia,
domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Breakafè s.n.c. di Pitton Mauro & C., in persona del legale rappresentante *pro*
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Fabris e Chiara Daneluzzi, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia-Mestre, via Verdi, 5;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara “Per la concessione di anni 3 del servizio di erogazione alimenti e bevande a mezzo distributori automatici CIG n. ZCB08235C9”;

- e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente *medio tempore* stipulato, ovvero con subentro della ricorrente nel contratto stesso, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. n. 104/2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Commerciali e Turistici “Elena Cornaro” e di Breakafè s.n.c. di Pitton Mauro & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 38572013) notificato in data 15.03.2013 e depositato il successivo 20.03.2013, Gruppo Illiria s.p.a. ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, meglio in epigrafe specificato, relativo alla gara indetta dall'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Commerciali e Turistici “Elena Cornaro” per la concessione del servizio di erogazione alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici.

Riferisce che la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver prodotto la certificazione del sistema di qualità UNI-EN-ISO 9001:2000, richiesta a pena di esclusione dall'art. 20, lett. b), del capitolato-disciplinare.

Avverso gli impugnati atti di gara, la ricorrente lamenta, con i tre motivi di doglianza proposti, la violazione della predetta disposizione della *lex specialis* di gara, il mancato rispetto delle modalità di comunicazione dell'aggiudicazione contemplate dall'art. 79, comma 5, del Codice dei contratti pubblici e il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del medesimo Codice.

L'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Commerciali e Turistici "Elena Cornaro" si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, deducendo la nullità della richiamata clausola del disciplinare per violazione dell'art. 46, comma 1-*bis*, del d.lgs. 163/06, e concludendo per la reiezione delle domande avanzate dalla ricorrente.

Si è altresì costituita in giudizio la ditta controinteressata la quale riporta, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive formulate dall'Amministrazione resistente.

All'udienza camerale del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione, avendo il Collegio ravvisato la sussistenza dei presupposti per la sua definizione in forma semplificata, stante l'integrità del contraddittorio, l'esauritiva trattazione delle tematiche oggetto del giudizio e la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti costituite.

DIRITTO

Nel merito il ricorso è degno di essere accolto con riferimento al primo motivo di doglianza dedotto.

Osserva, infatti, il Collegio che per consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, l'omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti dalla *lex specialis* a pena di esclusione, non può considerarsi alla stregua di

un'irregolarità sanabile e, conseguentemente, non se ne può consentire l'integrazione o la regolarizzazione postuma, non trattandosi di rimediare a vizi puramente formali, tanto più quando, come nel caso in esame, il documento concerna un elemento essenziale della domanda di partecipazione (la richiesta certificazione ISO è, infatti, garanzia della qualità dei prodotti contenuti nelle macchine self-service di distribuzione alimenti) e non sussistano equivoci o incertezze generati dall'ambiguità di clausole del bando di gara (cfr., *ex multis*, Cons. St., sez. V, 6 marzo 2006, n. 1068).

La sentenza del T.A.R. Puglia n. 1907/2012 (peraltro oggetto di giudizio, non ancora definito, in sede di appello innanzi al Consiglio di Stato), richiamata dalla difesa erariale per giustificare la pretesa nullità della clausola escludente contenuta nel disciplinare di gara, attiene invero alla diversa fattispecie, concernente un vizio puramente formale, in cui la medesima certificazione ISO era stata allegata in copia semplice (corredata da dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale), anziché in originale o copia conforme all'originale, così come previsto a pena di esclusione dal disciplinare di gara in quella sede impugnato.

Nel caso di specie, invece, è appurato che la ditta aggiudicataria del servizio non ha neppure dichiarato, all'atto di presentazione della propria domanda di partecipazione, di possedere la certificazione esclusione ISO prevista a pena di esclusione dalla gara.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto con assorbimento delle ulteriori censure proposte.

Si ravvisano nondimeno giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)